



DIREZIONE

DIREZIONE POLITICHE SVILUPPO SOSTENIBILE ED INNOVAZIONE

IN SINTESI

La circolare sintetizza i principali obblighi e adempimenti che discendono dal Regolamento comunitario PPWR, diventato applicabile a partire dal 12 agosto u.s.

COMMENTO

Dal 12 agosto scorso il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è diventato applicabile, facendo emergere numerosi dubbi operativi per le imprese chiamate a confrontarsi con i nuovi obblighi. Il PPWR introduce un sistema articolato di obblighi che si applicano secondo una specifica tempistica. In particolare, alcuni adempimenti sono diventati operativi dal **12 agosto 2026**, mentre la maggior parte di essi entrerà in vigore nei prossimi anni. La circolare evidenzia i principali impatti per le aziende agricole.

Direzione Politiche Sviluppo Sostenibile ed Innovazione

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

tel.: +39 06 68.52.393 fax: +39 06 6852473

e-mail: areambiente@confagricoltura.it

sito web: www.confagricoltura.it

Direzione Politiche Sviluppo sostenibile ed Innovazione

DG

Prot. N. 923

Circolare N. 17704

Roma, 11 settembre 2026

Area Sviluppo sostenibile e innovazione

Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma

Oggetto: Reg. (Ue) 2025-40 PPWR su imballaggi – punto della situazione sugli adempimenti.

Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura

Federazioni Nazionali di Prodotto

Federazioni Nazionali di Categoria

Anga

Agriturist

Fai

Confagricoltura Donna

Enti Aderenti

Loro Sedi

Dal 12 agosto scorso il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è diventato applicabile, facendo emergere numerosi dubbi operativi per le imprese chiamate a confrontarsi con i nuovi obblighi.

Il PPWR introduce un sistema articolato di obblighi che si applicano secondo una specifica tempistica.

In particolare, alcuni adempimenti sono diventati operativi dal **12 agosto 2026**, mentre la maggior parte di essi entrerà in vigore nei prossimi anni.

In allegato alla presente circolare, abbiamo predisposto una tabella riassuntiva riepilogativa.

Adempimenti entrati in vigore il 12 agosto

Tra gli obblighi più rilevanti: la Dichiarazione di Conformità UE per ogni tipologia di imballaggio, il rispetto dei limiti sulle sostanze (PFAS per il contatto alimentare) e l'iscrizione ai registri EPR nazionali per i produttori. Quello di maggior impatto per le aziende agricole è quello relativo alla **valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità UE**. Prima di immettere un imballaggio sul mercato, il fabbricante deve verificare la conformità dell'imballaggio ai requisiti previsti dal Regolamento, predisporre la documentazione tecnica e, una volta dimostrata la conformità, redigere la relativa dichiarazione di conformità UE. La dichiarazione deve essere

Direzione Politiche Sviluppo Sostenibile ed Innovazione

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

tel.: +39 06 68.52.393 fax: +39 06 6852473

e-mail: areambiente@confagricoltura.it

sito web: www.confagricoltura.it

mantenuta aggiornata e conservata per **5 anni per gli imballaggi monouso e 10 anni per quelli riutilizzabili**. Fondamentale, pertanto, comprendere se ci si configura come fabbricante, come fornitore o come semplice utilizzatore. A tal riguardo abbiamo inserito un focus di approfondimento nel proseguo della presente circolare.

Adempimenti non ancora entrati in vigore

Un secondo capitolo riguarda i **divieti relativi a determinati formati di imballaggio**. Il PPWR vieta, tra l'altro, l'utilizzo di **imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi e non trasformati preconfezionati in quantità inferiori a 1,5 kg (divieto operativo solo dal 2030)**. Il divieto riguarda, ad esempio, reti, sacchetti, vassoi e contenitori in plastica monouso. Sono tuttavia previste possibili esenzioni da parte degli Stati membri in presenza di specifiche esigenze, come la necessità di evitare perdite d'acqua, perdita di turgore, rischi microbiologici, urti o ossidazione, oppure per evitare la commistione tra prodotti biologici e non biologici quando non esistano alternative economicamente e amministrativamente proporzionate.

Con riferimento a tale divieto, è fondamentale precisare che, a livello nazionale, il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, pubblicato nella G.U. n. 182 del 7 agosto scorso, reca disposizioni che, avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento PPWR, **consentono di continuare a commercializzare gli imballaggi in plastica monouso** destinati al confezionamento di prodotti ortofrutticoli freschi in formati di peso inferiore a 1,5 kg, **purché tali imballaggi siano compostabili**.

Accanto a questi obblighi, il Regolamento introduce progressivamente anche requisiti di **riciclabilità, minimizzazione dell'imballaggio, contenuto minimo di materiale riciclato, etichettatura, riutilizzo e riduzione degli imballaggi monouso**. Ad esempio, dal **1 gennaio 2030** il fabbricante o importatore dovrà assicurare che il peso e il volume dell'imballaggio siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità.

In sintesi, il punto centrale del PPWR è che **non esiste un'unica data dalla quale tutti gli obblighi diventano immediatamente applicabili**: il Regolamento si applica dal 12 agosto 2026, ma le singole prescrizioni seguono un calendario progressivo. Per le imprese diventa quindi fondamentale verificare, per ciascun imballaggio, **quali requisiti siano già applicabili, quali entreranno in vigore successivamente e quale soggetto della filiera sia responsabile del relativo adempimento**.

FOCUS FORNITORE/FABBRICANTE

Direzione Politiche Sviluppo Sostenibile ed Innovazione

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

tel.: +39 06 68.52.393 fax: +39 06 6852473

e-mail: areambiente@confagricoltura.it

sito web: www.confagricoltura.it

Uno degli aspetti più delicati del nuovo quadro normativo riguarda la corretta distinzione tra **fabbricante, fornitore e produttore**, termini che nel PPWR non sono affatto sinonimi e ai quali corrispondono responsabilità differenti.

Il **fabbricante** è il soggetto sul quale si concentra la valutazione di conformità dell'imballaggio. **In linea generale le aziende agricole non sono considerate fabbricanti a meno che non immettano sul mercato prodotti con il loro marchio.**

Il **fornitore**, invece, è colui che mette a disposizione del fabbricante l'imballaggio, insieme alle informazioni e alla documentazione tecnica necessarie per dimostrarne la conformità.

La distinzione diventa particolarmente importante se si considera un caso concreto.

Si immagini una **Cantina Rossi S.r.l.**, che commercializza il proprio Chianti con il marchio “Rossi” e che, per l'imbottigliamento, acquista da **Vetreria Alfa S.p.A.** una bottiglia standard già presente nel catalogo della vetreria.

In questo scenario, Vetreria Alfa è il soggetto che produce materialmente e fornisce la bottiglia, mettendo a disposizione anche le relative informazioni tecniche. Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento, **Cantina Rossi può assumere il ruolo di fabbricante ai fini del PPWR**, anche se non ha materialmente prodotto la bottiglia.

La domanda da porsi, quindi, non è soltanto “**chi ha fisicamente prodotto la bottiglia?**”, ma anche, e soprattutto, “**sotto il nome o il marchio di chi questo imballaggio viene progettato o fabbricato?**”.

Si tratta di una distinzione fondamentale, perché consente di comprendere correttamente chi sia tenuto a garantire la conformità dell'imballaggio e chi, invece, debba fornire le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a dimostrarla.

Occorre tuttavia prestare particolare attenzione al caso delle **microimprese**.

L'articolo 15, paragrafo 12, del PPWR prevede infatti una specifica deroga. Quando l'operatore che fa progettare o fabbricare l'imballaggio sotto il proprio nome o marchio è una microimpresa e il soggetto che gli fornisce l'imballaggio è stabilito nell'Unione europea, è quest'ultimo a essere considerato **fabbricante ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 15**.

La regola può quindi modificare significativamente l'esito dell'esempio precedente. Se, ad esempio, **Cantina Verdi** è una microimpresa che utilizza l'imballaggio sotto il proprio nome o marchio e **Vetreria Alfa** è un fornitore stabilito nell'Unione europea, in questa specifica fattispecie sarà **Vetreria Alfa a essere considerata fabbricante ai fini dell'articolo 15 del PPWR**.

Per le imprese diventa pertanto essenziale non fermarsi alla semplice individuazione del soggetto che materialmente produce l'imballaggio, ma analizzare attentamente **ruoli, rapporti contrattuali,**

utilizzo del nome o marchio e dimensione dell'operatore, verificando come tali elementi incidano sulla corretta attribuzione degli obblighi previsti dal PPWR.

Per approfondire questi aspetti e fornire alle imprese indicazioni il più possibile concrete e operative, intendiamo organizzare, in collaborazione con **CONAI**, un webinar dedicato, con un focus particolare sui principali settori interessati dalle nuove disposizioni del PPWR.

Siamo già in contatto con il Consorzio per definire contenuti e modalità dell'incontro e, a breve, verrà fissata la data del webinar, che sarà successivamente comunicata alle imprese.

Ricordiamo comunque che proprio sul sito del Consorzio è presente una sezione ricca di informazioni, faqs, e video dei webinar già organizzati: [Nuovo Regolamento imballaggi \(PPWR\) Conai](#)

Si porgono cordiali saluti.

Donato Rotundo

Direttore


Allegato I: tabella adempimenti